

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

COPIA

N° 44
del 30-09-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione straordinaria delle società partecipate (articolo 24 del decreto legislativo 175/2016) e mozione su indirizzi in merito alle azioni di razionalizzazione per la società partecipata Asco Holding Spa

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di settembre, alle ore 11:00, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Simeoni Alvise	P
Razzolini Tommaso	P	Piccolo Silvia	P
Geronazzo Pierantonio	P	Bolla Stefano	A
Bertelle Martina	P	Callegaro Fabio	P
Dall'Armi Elisa	P	Zago Rita	A
Bortolin Giorgio	P	Gatto Rosy	P
Miotto Marco	P	Corrado Paola	A
Puel Barbara	P	Mion Francesca	A
Comarella Osvaldo	A		

Presenti

n. 12

Assenti

N. 5

e il seguente assessore non consigliere:

Geronazzo Mariachiara	A
-----------------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Gianluigi Serafini.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Simeoni Alvise
Piccolo Silvia
Gatto Rosy

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSPP), come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;

VISTI in particolare:

- l'art. 4, in merito alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, in base al quale le pubbliche amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Entro tali limiti, le amministrazioni possono costituire o acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento CE 1303/2013 e dell'articolo 61 del Regolamento CE 508/2014 (Gruppi di azione locale), e di mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva esercitati in aree montane o per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché - nel rispetto della disciplina europea - in società che producono servizi di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto o avvenga tramite procedure a evidenza pubblica;
- l'art. 24, *Revisione straordinaria delle partecipazioni*, in base al quale:
 - devono essere alienate o formare oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (perseguimento delle finalità istituzionali), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;
 - a tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione dovrà essere comunicato alla competente sezione della Corte dei Conti, nonché alla competente struttura del Ministero delle finanze e del tesoro, entro il 31 ottobre 2017, mediante utilizzo del

- portale internet dedicato;
- la revisione straordinaria costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015;
- l’art. 20, comma 2, in base al quale devono formare oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o cessione, le partecipazioni in società:
 - a) che non rientrino in alcuna delle categorie dell’art. 4;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016 (ai fini della prima applicazione, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo n. 100/2017);
 - f) riguardo alle quali rilevino la necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4;

RILEVATO, rispetto al perimetro soggettivo della rilevazione, che in base all’art. 2, lett. a) del Testo unico, per “amministrazioni pubbliche” si intendono le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo n. 165 del 2001* (fra cui i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

VISTI inoltre, del medesimo *Testo unico*, e con riguardo alla delimitazione del perimetro oggettivo della rilevazione:

- l’articolo 1, relativo all’ambito di applicazione del decreto, che al comma 4 tiene ferme:
 - a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare (cioè istituite da leggi specifiche che ne regolano le relative funzioni) costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
 - b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni;
- il comma 5 dello stesso articolo 1, in base al quale le disposizioni del *Testo unico* si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate (che hanno cioè emesso azioni in mercati regolamentati o che, alla data del 31 dicembre 2015, avevano emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni, in mercati regolamentati), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- l’art. 2, comma 1, lett. g), che definisce «partecipazione indiretta» la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi *soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*;
- la lett. l) del medesimo articolo 2, comma 1, in base al quale, ai fini del Testo unico, per società si intendono gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;

ATTESO che:

- in base alla lett. b) del medesimo articolo 2, per “controllo” si intende la situazione

descritta nell'articolo 2359 del codice civile; il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;

- per l'art. 2359 del codice civile, sono considerate controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
- l'influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali si verifica in caso di rapporti contrattuali senza i quali la società non potrebbe sopravvivere;

VISTE anche, al riguardo:

- le *Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016*, approvate dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - con deliberazione n. 19/2017, e il modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti a questa allegato, che gli enti devono utilizzare per il corretto adempimento delle disposizioni dell'art. 24 sopra richiamato;
- le *Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche* emanate dal Ministero dell'economia e del tesoro (MEF) - Dipartimento del Tesoro il 27 giugno 2017;

PRESO ATTO che:

- secondo le *Linee di indirizzo* della Corte di Conti sopra richiamate:
 - la disciplina del Testo unico contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011 e al “gruppo amministrazione pubblica” citato nel principio contabile applicato 4/4;
 - sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, anche quelle di minima entità e le partecipazioni in società quotate;
 - sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso, come chiarito dalle “Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (in cui si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una tramite di controllo) che, del resto, fa propria la definizione di di cui all'art. 2, lett. g) del Testo unico, che definisce “partecipazione indiretta” quella detenuta per il tramite di una società / organismo controllata dalla medesima pubblica amministrazione precedente;
- in riferimento alle partecipazioni indirette, in base alle suddette istruzioni “*ai sensi del testo unico sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una ‘tramite di controllo’, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società ‘quotata’ come definita dall'art. 2, comma 1, lett. p) del Testo unico (società che emette azioni quotate o*

che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati). Nel caso in cui la 'tramite' non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23 giugno 2015, di approvazione del Piano operativo delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 223 del 30 dicembre 2016, di individuazione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Valdobbiadene e del perimetro del bilancio consolidato, di cui agli artt.11-bis e seguenti e del principio contabile applicato 4/4 del decreto legislativo 118/2011, e in particolare l'allegato 1-B riportante l'elenco delle società partecipate dal Comune;

DATO ATTO che, in base alla rilevazione svolta dal servizio finanziario, le società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune sono quelle elencate in allegato, nelle schede 02.01 e 02.02, comprendenti tutte le società partecipate dal Comune, siano esse controllate o meno dall'ente, ivi comprese le società partecipate indirettamente per il tramite di società non controllate da questa pubblica amministrazione;

PRECISATO, in relazione a quanto sopra esposto, che ai fini della revisione straordinaria di cui trattasi vengono considerate le società partecipate in forma diretta e la *Cooperativa esercenti farmacia s.c.r.l. - CEF*, unica partecipazione indiretta per il tramite di una società di cui l'ente detenga una partecipazione di controllo. Non vengono invece considerati:

- in base all'art. 1, comma 4, lett. b) del *Testo unico*: gli enti strumentali partecipati di cui all'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011 (Consorzio BIM Piave, Consorzio per i servizi di igiene del territorio, Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Consiglio di Bacino Veneto Orientale);
- in relazione al perimetro oggettivo dell'adempimento, desumibile dalla lett. a) dell'art. 2: le società partecipate indirettamente tramite i medesimi enti, in quanto essi stessi soggetti all'obbligo della revisione straordinaria di cui all'art. 24 (Società informatica territoriale s.r.l., BIM Piave nuove energie s.r.l., E.con Conegliano servizi s.r.l., Bioman S.p.A., SAV.NO. s.r.l. - Servizi ambientali nord orientali società a responsabilità limitata);
- in base alla definizione di partecipazione indiretta di cui all'art. 2, lett. g), le società partecipate per il tramite delle società di cui l'ente non detiene una partecipazione di controllo:
 - per il tramite di A.T.S. s.r.l. (Viveracqua s.c.r.l.);
 - per il tramite di Asco Holding (Asco Piave S.p.A., Asco TLC S.p.A., Rijeka Una Invest s.r.l., Seven Center s.r.l.);
 - per il tramite del Consorzio BIM Piave di Treviso e di Asco Holding (BIM Piave nuove energie s.r.l.);
 - per il tramite della società quotata, partecipata di Asco Holding, Ascopiave S.p.A. (Amgas Blu s.r.l., AP Reti Gas Rovigo s.r.l., AP Reti Gas S.p.A., Ascotrade S.p.A., ASM Servizi energetici e tecnologici s.r.l. - ASM SET s.r.l., Blue Meta S.p.A., Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., Estenergy S.p.A., Etra Energia s.r.l., Pasubio Servizi s.r.l., Sinergie italiane s.r.l., Unigas Distribuzione s.r.l., Veritas Energia S.p.A., Alverman s.r.l.);
 - le società partecipate indirettamente per il tramite di Banca Etica s.c.r.l. e di CEF s.r.l.;

PRESO ATTO:

- del parere *pro veritate* sul decreto legislativo 175/2016, a firma degli avv. Francesco Piron

- e Simone Rossi, ricevuto da Asco Holding il 10 agosto 2017, prot. 17423;
- dell'atto di intervento ex art. 9 della legge 241/1990 trasmesso da Plavisgas s.r.l. il 18 settembre 2017, prot. 19695, e il parere legale allegato all'integrazione ricevuta il 19 settembre 2017, prot. 19955;

RILEVATO che, in base all'art. 9 della legge 241/1990, ha la facoltà di intervenire nel procedimento qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;

PRECISATO,

- riguardo alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) in capo ad Asco Holding, che questo ente propone la fusione con altra società che produca e/o gestisca servizi di interesse generale, per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, al fine di consentire il mantenimento della partecipazione nel rispetto dei requisiti dal T.U.S.P.P.. Tale società dovrà essere individuata dal progetto di fusione ex art. 2501-ter del codice civile, da predisporre a cura del consiglio di amministrazione della società e da deliberarsi con le prerogative riservate dal codice civile dell'assemblea straordinaria dei soci.
- che è inoltre auspicabile che la fusione porti ad un risparmio dei costi generali. Non si ritiene infine conveniente né opportuna la cessione della quota posseduta nella partecipata, in quanto la società è in attivo e i dividendi distribuiti hanno costituito una importante fonte di entrata per il Comune (pari a complessivi € 2.930.840,00 nell'ultimo decennio), che ha permesso la realizzazione di investimenti e il perseguimento di altri fini istituzionali dell'ente;

PRECISATO, inoltre, in riferimento all'atto di intervento di Plavisgas Srl, riguardo alla pretesa mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 del T.U.S.P.P. da parte di Asco Holding:

- che la stessa ha per oggetto sociale, direttamente o attraverso società di partecipazione, la costituzione e l'esercizio del gas metano e le attività a questa connesse, quali la fornitura di calore, il recupero energetico e la bollettazione, e altresì altre attività quali informatizzazione, cartografia, servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto;
- che l'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P., ammette la partecipazione in società che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- che l'art. 14 del D.Lgs. 164/2000 stabilisce espressamente che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico e attribuisce ai comuni attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo su tale attività;

RILEVATO, riguardo alle scelte effettuate per ciascuna società oggetto della revisione straordinaria di cui trattasi, che le motivazioni delle scelte sono contenute nelle schede che compongono l'allegato A;

RITENUTO quindi di approvare l'allegato A), contenente:

- la ricognizione di tutte le società partecipate direttamente da questo ente, siano esse partecipazioni di controllo o partecipazioni di minoranza, e altresì di tutte le società partecipate indirettamente, sia tramite società controllate che tramite società non controllate da questa amministrazione;
- la revisione straordinaria delle società partecipate in forma diretta e delle società partecipate dall'ente per il tramite di società da esso controllate, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 24 e dell'art. 2, comma 1, lett. g) del T.U.S.P.P.;

VISTO il parere espresso dal Revisione dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato "B" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la 1^a commissione consiliare nella seduta del 25 settembre 2017 ha esaminato il presente provvedimento ed ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* del Responsabile del servizio, dr. Santino Quagliotto, *in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità amministrativa*, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate, nonché *in ordine alla regolarità contabile*;

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente;

ESAURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta odierna, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 2 (Callegaro Fabio, Gatto Rosy)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione e la revisione straordinaria delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Valdobbadiene, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, contenuta nell'allegato A);
2. di dare atto, con riguardo alle scelte effettuate per ciascuna società oggetto della revisione straordinaria di cui trattasi, che le motivazioni delle scelte relative a ciascuna società sono contenute nelle schede che compongono il medesimo allegato A);
3. di comunicare la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto stabilito nelle Linee di indirizzo approvate dalla sezione autonomie della medesima Corte dei conti con deliberazione 19/2017;
4. di dare atto che gli esiti della ricognizione svolta saranno resi disponibili alla competente struttura del Ministero delle finanze e del tesoro e alla suddetta Corte dei Conti mediante caricamento nel portale internet dedicato, entro il 31 ottobre 2017, delle informazioni ivi richieste, ai sensi degli artt. 17 del decreto legge 90/2014, convertito dalla legge 114/2014 e dell'art. 15 del decreto legislativo 175/2016.

Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, avendo la votazione palese dato il seguente esito:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 10

Voti contrari	n.	2 (Callegaro Fabio, Gatto Rosy)
Astenuti	n.	0

Il Sindaco-Presidente cede quindi la parola al capogruppo di *Nuova Civica Valdobbiadene 2017*, Dall'Armi Elisa, per la lettura della mozione presentata in data 29 settembre 2017, prot. n. 20705, ad oggetto: "Revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016 – Indirizzi in merito alle azioni di razionalizzazione per la società partecipata Asco Holding Spa".

Dall'Armi Elisa dà lettura della mozione, come allegata sub C alla presente deliberazione.

Esaurita la discussione sulla mozione, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta odierna, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

Effettuata la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n.	12
Votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	2 (Callegaro Fabio, Gatto Rosy)
Astenuti	n.	0

La mozione è approvata.

Esce il consigliere Callegaro Fabio. Presenti n. 11.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Fregonese Luciano*

Il Segretario comunale
f.to *Gianluigi Serafini*

N. 1147 di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 09-10-2017 al 24-10-2017, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 09-10-2017

Il Messo comunale
f.to *Viviani*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 19-10-2017.

Valdobbiadene, 19-10-2017

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Valerio De Rosso

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene, 19-10-2017

Il dipendente incaricato